



**PIANO REGIONALE DI GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI**

***A.2. SEZIONE PROGRAMMATICA: RIFIUTI URBANI E
RIFIUTI DEL LORO TRATTAMENTO***

***2.Criteri per la definizione delle aree non idonee alla
localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento
rifiuti***

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera n) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi è di competenza della Regione la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera p).

Il presente documento, pertanto, conformemente a quanto stabilito dall'art. 199, comma 3, lettera l) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, prevede i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti.

L'obiettivo principale è far sì che la realizzazione di nuovi impianti ovvero l'ampliamento/potenziamento degli impianti esistenti ovvero la prosecuzione dell'esercizio di quelli esistenti abbiano il minimo impatto negativo sulla popolazione e sul territorio, con attenzione rivolta a tutte le componenti ambientali (aria, acqua, suolo, sottosuolo, flora, fauna) e alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico.

2. DEFINIZIONI

Fatte salve tutte le definizioni contenute nella parte seconda e quarta del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., che devono intendersi qui esplicitamente richiamate, si specificano le seguenti ulteriori definizioni.

Impianto: area destinata alla gestione rifiuti che per la realizzazione e l'esercizio dell'attività è soggetta al rilascio di un titolo autorizzativo ai sensi degli artt. 208, 209, 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi ovvero ai sensi della disciplina di cui al DPR 13.03.2013 n. 59.

Impianto nuovo: nuove attività di trattamento rifiuti che prevedono la realizzazione ex novo di un impianto in un'area non edificata; nuove attività di trattamento rifiuti da avviarsi all'interno di preesistenti edifici e infrastrutture esistenti.

Impianto esistente: ai fini dell'applicazione dei presenti criteri di localizzazione un impianto che, alla data di entrata in vigore del piano di gestione rifiuti, ha ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali, incluso il provvedimento positivo di compatibilità ambientale – lì dove prescritto – necessarie alla realizzazione ed all'esercizio dell'attività di gestione rifiuti.

Modifica di un impianto esistente: la modifica dell'autorizzazione di un impianto esistente che implica consumo di suolo ovvero la modifica dell'attività di gestione dei rifiuti preesistente che comporta l'esercizio di nuove operazioni di recupero e/o smaltimento dei rifiuti.

Consumo di suolo: incremento dell'area di sedime oggetto di un provvedimento autorizzativo.

I **criteri localizzativi**, così come fissati dallo strumento di pianificazione, si distinguono in:

- 1) **escludenti:** area (ovvero sito) ove è esclusa, a prescindere dalla tipologia di trattamento, la possibilità di realizzare nuovi impianti o modificare quelli già esistenti (rif. definizione sopra riportata di "modifica di un impianto esistente");
- 2) **penalizzanti:** area (ovvero sito) ove la possibilità di realizzare un impianto di trattamento dei rifiuti deve essere verificata nello specifico in funzione del rispetto di determinate condizioni, parametri e prescrizioni.

3. METODOLOGIA E CRITERI GENERALI

I criteri generali per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti si applicano ai procedimenti di cui agli artt. 208, 209, 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii ovvero ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ovvero ai sensi della disciplina di cui al DPR 13.03.2013 n. 59 relative a impianti nuovi ed alle modifiche degli impianti esistenti come definiti al precedente capitolo.

I criteri localizzativi trovano applicazione nell'ambito dei procedimenti autorizzativi relativi alla realizzazione di nuovi impianti o modifiche degli impianti esistenti dedicati esclusivamente al trattamento dei rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento.

I criteri generali per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti **non si applicano:**

PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

- a. ai centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato allestiti e gestiti conformemente alla disciplina dettata ai sensi dell'articolo 183 comma 1 lett. mm del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- b. alle attività di compostaggio di comunità gestite ed esercitate conformemente alla disciplina dettata dall'articolo 180 comma 1-octies del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- c. ai centri di riutilizzo e di preparazione per il riutilizzo di rifiuti allestiti e gestiti conformemente alla disciplina dettata ai sensi dell'articolo 180-bis comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- d. alle campagne di attività di impianti mobili di cui all'art. 208 comma 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e agli impianti sperimentali di cui all'articolo 211 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi con l'obbligo di dismissione completa al termine della validità dell'autorizzazione conseguita, fatte salve le proroghe di cui al comma 2 dell'art. 211;
- e. alle operazioni di recupero R10 "Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia";
- f. alle operazioni di trattamento presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane autorizzate ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 110 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- g. agli impianti di trattamento di rifiuti realizzati in situ e destinati esclusivamente alle operazioni ed agli interventi di cui al Titolo V, Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, autorizzati secondo le disposizioni normative vigenti;
- h. alla messa in sicurezza di rifiuti nei siti sottoposti ad operazioni ed interventi di cui al Titolo V alla Parte IV del D.lgs. n. 152/06 e smi;
- i. alle operazioni di recupero per la formazione di rilevati, sottofondi e riempimenti (R5) o per recuperi ambientali (R10), limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico.

Gli aspetti considerati (domini di tutela) individuati dal PRGRU sono:

- uso del suolo;
- compatibilità con i caratteri fisici del territorio;
- protezione delle risorse idriche;
- difesa dal rischio geologico, idrogeologico, geomorfologico e sismico;
- tutela dell'ambiente naturale;
- tutela dei beni ambientali, paesaggistici e culturali;
- rispetto degli aspetti urbanistici, territoriali e funzionali;
- tutela della popolazione;
- coerenza con la pianificazione relativa agli agenti fisici (rumore, elettrosmog, etc.).

L'insieme *'aspetto considerato'* e relativo *'fattore ambientale'* costituisce il criterio di base al quale la singola Provincia/Città Metropolitana di Bari potrà individuare, ai sensi dell'art. 199, comma 3, lett. l) del D.Lgs n. 152/2006, mediante un proprio strumento di pianificazione, le *"aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti"* nonché individuare *"dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p)"*.

Entro e non oltre 180 giorni dalla data di approvazione del PRGRU le Province/Città Metropolitana di Bari provvedono all'adeguamento dei propri strumenti di pianificazione e di programmazione, al fine di conformarli alle disposizioni del PRGRU, in specie con riferimento alla individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché di quelle non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

Nelle more dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione e di programmazione da parte delle Province/Città Metropolitana di Bari si applicano i criteri localizzativi previsti dal presente documento programmatico.

La verifica dell'idoneità circa la localizzazione di nuovi impianti o la modifica di impianti esistenti è posta in capo all'Autorità Competente al rilascio dell'autorizzazione e/o ogni altro provvedimento amministrativo propedeutico sentiti la Provincia, l'Autorità o Ente preposto alla tutela del relativo vincolo e l'Amministrazione comunale.

La verifica della non idoneità della localizzazione dell'impianto proposto per la sussistenza di un criterio localizzativo "escludente" ne preclude la realizzazione: in tal caso l'autorità competente, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della Legge 7

PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

agosto 1990, n. 241 e smi adotta un provvedimento motivato di rigetto dell'istanza, senza procedere ad ulteriore istruttoria.

Per le modifiche di impianti esistenti in sede di rilascio dell'autorizzazione, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione e/o ogni altro provvedimento amministrativo propedeutico, valutate le interazioni e gli impatti derivanti dalla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto in relazione alla tipologia di criterio localizzativo escludente, verificata l'assenza di alternative localizzative e ponderati gli interessi pubblici sottesi alla prosecuzione dell'esercizio, con provvedimento motivato può comunque rilasciare il provvedimento autorizzativo in deroga ai criteri localizzativi escludenti, definendo le prescrizioni finalizzate alla mitigazione/compensazione delle criticità connesse al permanere dell'esercizio dell'impianto. L'assenza di alternative localizzative deve essere verificata su una scala territoriale sovracomunale adeguatamente rapportata all'organizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti.

La possibilità di rilasciare l'autorizzazione in deroga ai criteri localizzativi è estesa alle modifiche degli impianti esistenti che devono essere realizzate ai fini dell'adeguamento alle BAT di settore e disposizioni normative successive al rilascio dell'autorizzazione.

Nel caso di impianti esistenti, che non rispettano il vincolo escludente, in fase di rinnovo di autorizzazione, dovranno essere privilegiate iniziative volte alla delocalizzazione.

Non rientrano nella definizione di "modifica di impianti esistenti" gli interventi finalizzati alla chiusura delle discariche di titolarità pubblica e dedicate allo smaltimento dei rifiuti urbani, secondo le disposizioni del d.lgs. n. 36/2003 e smi, da realizzarsi con l'utilizzo di volumi minimi di rifiuti necessari a garantire un regolare deflusso delle acque superficiali.

Con specifico riferimento all'art. 95 delle NTA del PPTR nonché per l'applicazione dei criteri localizzativi relativi al "Tutela dei beni ambientali, paesaggistici e culturali" sono definite "opere di pubblica utilità" gli impianti di titolarità pubblica che trattano i rifiuti urbani ed i rifiuti derivanti dal loro trattamento. Per "impianti di titolarità pubblica" si intendono le installazioni di trattamento rifiuti oggetto di concessione da parte dell'Ente di Governo d'Ambito, ovvero di proprietà dell'Ente di Governo d'Ambito o dei Comuni, ovvero di proprietà e gestiti da società a partecipazione pubblica. Inoltre per ogni impianto, autorizzato ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 e smi, la relativa approvazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità.

Nelle more della conclusione dell'iter di aggiornamento del vigente Piano di gestione dei rifiuti speciali approvato con DGR n. 1023 del 19.05.2015, per le diverse tipologie di impianti rientranti nel campo di applicazione dei presenti criteri localizzativi e che trattano anche rifiuti speciali, si applicano i criteri localizzativi più restrittivi di cui al presente strumento di pianificazione ed al citato Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali del 2015.

I procedimenti autorizzativi, inclusi quelli contemplati dalla Parte II e della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, in corso alla data di approvazione del Piano da parte del Consiglio regionale ex l.r. 24/2012 e smi, sono conclusi secondo le norme di pianificazione vigenti al momento della presentazione dell'istanza, fatta salva la facoltà del proponente di chiedere – entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del Piano - che l'istanza sia esaminata secondo le norme del presente Piano.

I procedimenti autorizzativi, inclusi quelli di cui alla Parte II e della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, la cui istanza risulta inoltrata all'Autorità competente in data successiva all'approvazione del Piano da parte del Consiglio regionale ex l.r. 24/2012 e smi, sono conclusi secondo le disposizioni della presente programmazione.

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE VIGENTE E NORMATIVA DI SETTORE

Nelle tabelle allegate, per ogni *fattore ambientale*, relativo a ciascun *aspetto considerato*, è stata riportata la normativa, statale e regionale, di riferimento e i diversi gradi di tutela attribuiti.

Al fine di individuare i presenti criteri di localizzazione, sono stati considerati i seguenti piani regionali e interregionali:

- 1) Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con DGR n. 176/2015 e ss.mm.ii.;
- 2) Piano stralcio di Assetto Idrogeologico della Regione Puglia (PAI/Puglia);
- 3) Piano stralcio di Assetto Idrogeologico della Regione Basilicata (PAI/Basilicata);
- 4) Piano stralcio di Assetto Idrogeologico del Bacino interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore;
- 5) Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico Appennino Meridionale;
- 6) Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto idrografico Appennino Meridionale;
- 7) Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia;
- 8) Programma di Valutazione della qualità dell'aria approvato, unitamente alla zonizzazione del territorio regionale conforme al D.Lgs. n. 155/2010, con DGR 2420/2013;
- 9) Piano Regionale delle Attività Estrattive della Regione Puglia;
- 10) Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili da Nitrati;
- 11) Piano Regionale delle Coste, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 2273/2011;
- 12) Documento Regionale di Assetto Generale attuato, oltre che con il PPTR, con le seguenti delibere di indirizzo: Delibera n. 1842 del 13/11/2007; Delibera n. 1328 del 3/8/2007 (Indirizzi e criteri per i PUG); Delibera n. 1759 del 29/09/2009 (Indirizzi e criteri per i PTCP); Delibera n. 2753 del 14/12/2010 (Criteri per i Piani Urbanistici Esecutivi – PUE);
- 13) Programma di Sviluppo Rurale (PSR), approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) 8412 del 24 novembre 2015 e ratificato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 2424 del 30 dicembre 2015.

USO DEL SUOLO

L'azzeramento del consumo del suolo è stato definito a livello europeo con la *Strategia tematica per la protezione del suolo*, del settembre 2006, che ha sottolineato la necessità di applicare in tutti i campi buone pratiche per ridurre gli effetti negativi del consumo di suolo e, in particolare, della sua forma più evidente e irreversibile: l'impermeabilizzazione del suolo (*soil sealing*).

La riduzione della pressione antropica, con particolare riguardo al consumo di terreno da destinarsi alla produzione agricola, rappresenta uno degli obiettivi perseguiti dal presente PRGRU; in questa direzione, per esempio, la Regione Puglia, attenta alle tematiche della rigenerazione territoriale e al recupero sostenibile dell'ambiente, ha anche emanato la L.R. n. 15/2017 con la quale è stata istituita la *Banca della Terra di Puglia* nella quale censire i terreni privati incolti o abbandonati per favorirne il recupero a fini agricoli arginando, così, il consumo degli stessi per effetto di *"interventi che ne determinano l'impermeabilizzazione, l'urbanizzazione, l'edificazione, la cementificazione, l'escavazione, la contaminazione, la desertificazione"*.

Nelle aree agricole interessate dalle produzioni agricole di qualità il criterio per l'insediamento di impianti per la gestione e smaltimento rifiuti è penalizzante (in coerenza anche con le recenti disposizioni del d.lgs. 36/2003 e smi) ed escludente limitatamente per gli impianti di incenerimento/coincenerimento (operazioni R1/D10).

Senza pretesa di esaustività, si riportano di seguito le aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di qualità presenti in Puglia:

DOP - OLI

- Collina di Brindisi - Reg. CE n. 1263 del 01.07.96 (GUCE L. 163 del 02.07.96);
- Dauno - Reg. CE n. 2325 del 24.11.97 (GUCE L. 322 del 25.11.97);
- Terra d'Otranto - Reg. CE n. 1065 del 12.06.97 (GUCE L. 156 del 13.06.97);

PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

- Terra di Bari - Reg. CE n. 2325 del 24.11.97 (GUCE L. 322 del 25.11.97);
- Terre Tarentine - Reg. CE n. 1898 del 29.10.04 (GUCE L. 328 del 30.10.04).

DOC- VINI

- Aleatico di Puglia- DPR 29.05.73;
- Alezio - DPR 9/02/83;
- Brindisi - DPR 22/11/79;
- Cacc'e mmitte di Lucera - DPR 13/12/75;
- Castel del Monte - DPR 19/05/71 - DPR 27/12/90;
- Colline Joniche tarantine - DPR 01/08/08;
- Copertino - DPR 02/11/76;
- Galatina - DM 21/04/97;
- Gioia del Colle - DPR 11/05/87;
- Gravina - DPR 04/06/83;
- Leverano - DPR 15/09/79. DM 17 /03/97;
- Lizzano - DPR 21/12/88. Dm 04/10/01;
- Locorotondo - DPR 10/06/69. Dm 08/08/88;
- Martina o Martina Franca - DPR 10/06/69 - DPR 09/02/90;
- Matino - DPR 19/05/71;
- Moscato di Trani- DPR 11/09/74 - DPR 11/05/87;
- Nardò - DPR 06/04/87;
- Orta Nova - DPR 26/04/84;
- Ostuni - DPR 13/01/72;
- Primitivo di Manduria - DPR 30/11/74;
- Rosso Barletta - DPR 01/06/77;
- Rosso Canosa, Canusium - DPR 24/02/79;
- Rosso di Cerignola - DPR 26/06/74;
- Salice Salentino - DPR 08/04/76 - DPR 06/12/90;
- San Severo - DPR 19/04/68;
- Squinzano- DPR 06/06/76.

IGT- VINI

- Daunia - DM 12/09/95, DM 20/07/96, DM 13/08/97, DM 27 /10/98;
- Murgia- DM 12/09/95, DM 20/07/96, DM 13/08/97;
- Puglia - DM 12/09/95, DM 20/07/96, DM 13/08/97;
- Salento - DM 12/09/95, DM 20/07/96, DM 13/08/97;
- Tarantino - DM 12/09/95, DM 20/07/96, DM 13/08/97;
- Valle d'Itria- DM 12/09/95, DM 20/07/96, DM 13/08/97.

IGP

- La Bella della Daunia- Reg. CE n. 1904 del 07.09.00 (GUCE L. 228 del 08/09/00);
- Clementine del Golfo di Taranto- Reg. CE n. 1665 del 22/09/03 (GUCE L. 235 del 23/09/03);
- Limone Femminella del Gargano- Reg. CE n. 148 del 15/02/07 (GUCE L. 46 del 16/02/07);
- Arancia del Gargano- Reg. CE n. 1017 del 30/08/07 (GUCE L. 227 del 31/08/07).

Per quello che riguarda suoli percorsi da incendi, la *“Legge-quadro in materia di incendi boschivi”* (L n. 353/2000 ss.mm.ii.) tutela le aree percorse dal fuoco (boschi e pascoli) stabilendo, tra l'altro, che esse *“non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni”*; inoltre, è vietata *“per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione”*.

PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Anche la legge regionale n. 18/2000 ss.mm.ii. esprime analoga tutela stabilendo, all'art. 18, che *“Nelle aree coperte da boschi e foreste e in quelle a esse equiparate in materia di boschi e foreste, distrutte da incendi dolosi, colposi o accidentali è vietato l'insediamento di costruzioni e ogni intervento di trasformazione del territorio a scopi urbanistici, edilizi, civili, industriali, commerciali e di ogni altro tipo. Tali aree non possono, comunque, avere una destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio.”*.

COMPATIBILITÀ CON I CARATTERI FISICI DEL TERRITORIO

Il Decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 *“Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”*, come modificato dal D.Lgs. n. 121/2020, definisce i criteri penalizzanti/escludenti, ex lege, legati ad esempio alla presenza di falde, faglie, aree sondabili, aree instabili o alluvionabili, presenza di barriere geologiche (cfr All. 1. par. 1.1. e 2.1). A tali previsioni si rimanda integralmente.

TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE

Al fine di stabilire quali zone siano idonee all'insediamento o ampliamento di impianti dedicati alla gestione dei rifiuti, occorre far riferimento al regime vincolistico e di tutela stabilito dal vigente Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA), strumento di pianificazione avente come obiettivo quello di tutelare quantitativamente e qualitativamente i sistemi idrici sia a scala regionale sia di bacino idrografico.

Il PTA della Regione Puglia è stato adottato nel 2007 (D.G.R. n. 883/07) ed approvato nel 2009 (D.G.R. n. 230/2009); la D.G.R. n. 177/2011 ha ufficializzato il primo aggiornamento del PTA inerente i corpi idrici superficiali, fotografando il loro stato qualitativo. Per quanto attiene le acque sotterranee, la stessa delibera informa che si è in attesa degli esiti del cosiddetto *Progetto Tiziano* inerente il monitoraggio delle acque sotterranee pugliesi, progetto in corso di redazione da alcuni anni e prossimo alla conclusione. In funzione delle conoscenze emerse con tali aggiornamenti si potranno definire diverse misure per conseguire gli obiettivi previsti o da definire.

In funzione di tali caratteristiche, qui riassunte, e delle peculiarità del territorio, il PTA definisce due tipi di strumenti: i vincoli di uso delle acque sotterranee, al fine di regolarne i prelievi, e i vincoli di utilizzo del territorio, al fine di mitigare i rischi di impatto antropico. Per ciascun tipo si distinguono diverse zone e prescrizioni. Focalizzando l'attenzione, per brevità, sui vincoli di uso delle acque sotterranee e, in particolare, sul rilascio di nuove concessioni di prelievo, il PTA suddivide la Puglia in quattro tipi di zone.

Nella zona di tutela quantitativa, posta esclusivamente nel Tavoliere, non possono essere rilasciate nuove concessioni per prelievi da pozzo; nella zona di tutela qualitativa, aree costiere in cui sono stati evidenziati fenomeni di degrado qualitativo riferibile all'intrusione marina (secondo criteri non descritti in termini quantitativi), sono rilasciate nuove concessioni esclusivamente per il prelievo di acque di intrusione marina per specifici usi produttivi (itticoltura e mitilicoltura fondamentalmente), per impianti di scambio termico o per dissalazione. Nella zona quali-quantitativa, le concessioni possono essere rilasciate nel rispetto di alcuni vincoli relativi al singolo pozzo; la quarta zona non è esplicitamente denominata dal PTA e non è quindi esplicitamente delimitata ma corrisponde al restante territorio, quello non coperto dalle predette zone, per cui non sono previste specifiche restrizioni o prescrizioni. Tale zona potrebbe avere un ruolo rilevante sull'efficacia del PTA dato che copre una vasta estensione del territorio regionale.

Se si focalizza l'attenzione sulle strutture idrogeologiche che ospitano le risorse idriche di maggior pregio, emerge che esse ricoprono oltre il 60% del territorio a sud dell'Ofanto e interessano quasi del tutto il Gargano.

Circa le aree *vulnerabili* all'inquinamento da nitrati, posto che l'individuazione, basata su metodi quali-quantitativi che hanno già evidenziato, tra gli acquiferi carsici principali e noti, quelli già esposti a contaminazione misurata da nitrati essenzialmente legati all'uso agricolo dei suoli, è stata aggiornata con D.G.R. n. 147 del 07/02/2017 (BURP n. 22 del 17/02/2017), si è scelto di ritenere tali aree opponibili all'insediamento di discariche in ragione della eventuale e accidentale percolazione che aggraverebbe le condizioni della risorsa idrica del sottosuolo, anche in ragione della presenza di composti azotati nel percolato.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1333 del 16 luglio 2019 è stata adottata la proposta di Aggiornamento 2015-2021 del Piano regionale di Tutela delle Acque. Essa che include importanti contributi innovativi in termini di conoscenza e pianificazione: delinea il sistema dei corpi idrici sotterranei (acquiferi) e superficiali (fiumi, invasi, mare,

ecc) e riferisce i risultati dei monitoraggi effettuati, anche in relazione alle attività umane che vi incidono; descrive la dotazione regionale degli impianti di depurazione e individua le necessità di adeguamento, conseguenti all'evoluzione del tessuto socio-economico regionale e alla tutela dei corpi idrici interessati dagli scarichi; analizza lo stato attuale del riuso delle acque reflue e le prospettive di ampliamento a breve-medio termine di tale virtuosa pratica, fortemente sostenuta dall'Amministrazione regionale quale strategia di risparmio idrico.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 65 delle NTA del suddetto Piano *“A partire dall'adozione del Piano di Tutela delle Acque - ex art. 6, comma 2 delle presenti NTA - è disposta la sospensione del rilascio di nuove autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi od altri atti di consenso comunque denominati aventi a oggetto interventi ed opere o attività in contrasto con la disciplina delle presenti Norme di Attuazione.”*. Si richiamano quindi in particolare le esclusioni previste dagli artt. *“43. Fanghi di depurazione del Servizio Idrico Integrato”* e *“52. Tutela delle Zone di Protezione Speciale Idrogeologica (ZPSI)”*.

DIFESA DAL RISCHIO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO E SISMICO

Al fine di evitare che la realizzazione/ampliamento di un impianto determini condizioni di pericolo o di aggravio del rischio dal punto di vista idrogeologico, nelle varie zone del territorio regionale classificate come ad Alta pericolosità idraulica (AP) e a Pericolosità geomorfologica molto elevata (PG3) dal *Piano stralcio di Assetto Idrogeologico della Puglia* (adottato dal Comitato Istituzionale n. 25 del 15 dicembre 2004 e successivamente e progressivamente aggiornato /adeguato soprattutto su impulso delle amministrazioni comunali) è vietato qualsiasi intervento sull'esistente (naturale ed artificiale) che non sia volto alla mera conservazione, riduzione della vulnerabilità e miglioramento della tutela della pubblica incolumità.

Per una più completa visione del regime di tutela idrogeologico, nella tabella sinottica dei criteri sono state riportate anche le prescrizioni previste dal PAI/Basilicata e dal Piano stralcio di Assetto Idrogeologico del Bacino interregionale dei fiumi Saccione e Fortore.

Il Decreto del Ministero dell' Ambiente e della Tutela de Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016 (pubblicato su G.U. n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017) avente ad oggetto *“Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”* ha previsto all'art. 4, comma 1, che l'Autorità di Bacino Distrettuale *“esercita le funzioni e i compiti in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque e gestione delle risorse idriche previsti in capo alla stessa dalla normativa vigente nonché ogni altra funzione attribuita dalla legge o dai regolamenti, opera in conformità agli obiettivi di cui alla parte terza decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.”*.

Con Delibere nn. 1 e 2/2017 la Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, in data 23 maggio 2017, ha approvato lo *Statuto dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e la Pianta Organica Provvisoria*; l'articolazione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale ingloba al suo interno il territorio di sette regioni: Abruzzo (parzialmente), Lazio (parzialmente), Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria.

Il 17 dicembre 2015 il Piano di Gestione Acque - Il Fase ciclo 2015-2021 è stato adottato dal Comitato Istituzionale integrato con i componenti designati dalle regioni ricadenti nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale (ai sensi della Direttiva Comunitaria 2000/60/CE).

In data 3 marzo 2016 il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni - I ciclo è stato approvato dal Comitato Istituzionale integrato con i componenti designati dalle regioni ricadenti nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale.

Ai sensi dell'art. 7 comma 4 del D.Lgs. n. 49/2010 le misure per il raggiungimento degli obiettivi della gestione del rischio alluvioni sono inquadrare nell'ambito di altri atti comunitari, con particolare riferimento alla valutazione ambientale strategica e agli effetti connessi agli obiettivi del Piano di Gestione delle Acque di cui alla Direttiva 2000/60/CE, per i corpi idrici interessati.

Le finalità della Direttiva Alluvioni sono in linea anche con gli obiettivi stabiliti da altri atti comunitari e da strumenti legislativi nazionali. Infatti, le misure individuate nell'ambito del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) spesso concorrono alla tutela del patrimonio culturale (D.Lgs. n. 42/2004), idrico e ambientale a differenti scale territoriali (Dir. 2000/60/CE; D.Lgs. n. 152/2006).

Nel territorio di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia, sono state individuate idonee misure atte mitigare la pericolosità idraulica nelle aree dove ricadono beni culturali ed ecosistemi di pregio, stabilimenti a rischio di incidente rilevante e/o soggetti ad autorizzazione integrata ambientale ed edifici strategici nonché le misure per la mitigazione del rischio che concorrono con gli obiettivi della *Water Frame Directive* con la finalità ultima di orientare le successive fasi di progettazione e realizzazione delle misure per la tutela della connettività ecologica e del paesaggio.

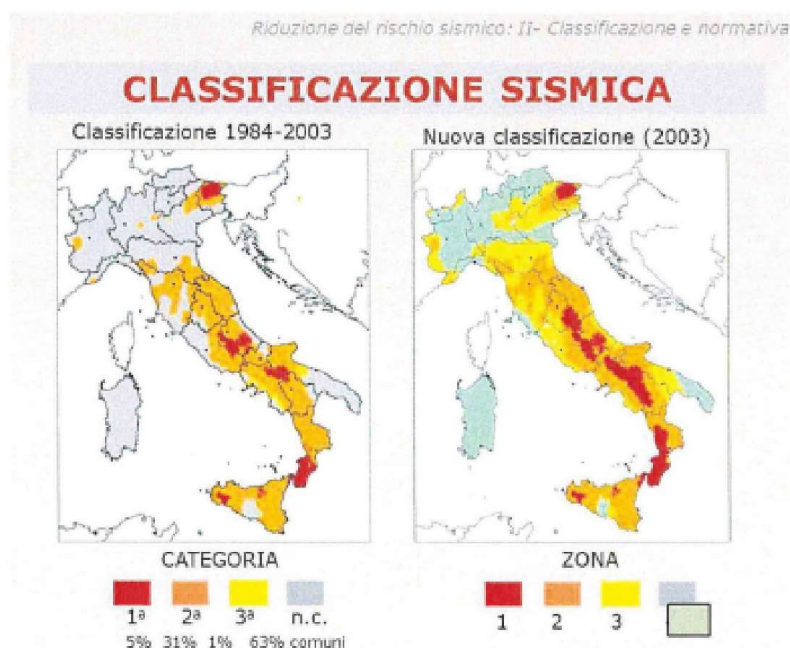
Nell'ambito del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni sono state individuate misure strutturali integrate ed armonizzate con gli obiettivi della Direttiva Quadro sulle acque. Sono state inoltre previste misure non strutturali per tutelare la qualità sia idromorfologica che chimico-fisica; ad esempio, per la tutela della qualità idromorfologica, è stata considerata l'analisi ex-ante degli effetti delle opere di protezione degli interventi di nuova progettazione (M24). Questa misura può dare un reale e significativo impulso all'integrazione tra le direttive in quanto consente di definire in sede di progettazione lo scenario di intervento e le misure di mitigazione/compensazione per preservare e/o migliorare la qualità idromorfologica dei corsi d'acqua.

Per la tutela della qualità chimico-fisica delle acque sia superficiali sia sotterranee è stata prevista l'adozione di procedure per il ripristino ambientale (M52) da parte delle aziende potenzialmente inquinanti da attuare durante ed a seguito dell'evento alluvionale.

A tal proposito si evidenzia che il D.Lgs. n. 36/2003 come modificato dal D.lgs. n. 121/2020 sul punto disciplina differentemente le discariche da *rifiuti inerti* da quelle per *rifiuti non pericolosi e pericolosi*. Per il primo tipo di discariche il dispositivo normativa prevede che, di norma, esse non vadano realizzate in *“in aree esondabili, instabili e alluvionabili come individuate negli strumenti di pianificazione territoriali, deve essere presa come riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 50 anni. Le Regioni definiscono eventuali modifiche al valore da adottare per il tempo di ritorno sopra riportato in accordo con il Distretto Idrografico competente”*; per il secondo tipo di discariche il suddetto decreto legislativo prevede, invece, tempi di ritorno minimi pari a 200 anni.

Occorre evidenziare che la classificazione sismica italiana è stata rivista e aggiornata nel tempo, in occorrenza dei successivi interventi normativi occorsi:

- Regio Decreto 13 marzo 1927 n. 431;
- Legge n. 64/1974;
- Classificazione del CNR del 1981 (tre categorie);
- OPCM n. 3274/2003 (quattro zone per tutta l'Italia);
- OPCM n. 3519/2006 (Peak Ground Acceleration);
- NTC 2008: per ogni costruzione è necessario riferirsi ad una accelerazione di riferimento “propria” individuata sulla base delle coordinate geografiche (il territorio nazionale è stato ricoperto da una griglia su cui sono stati individuati 10.751 punti);
- NTC 2018 : vengono individuati gli indici minimi di vulnerabilità sismica che dovranno essere raggiunti in caso di miglioramento degli immobili storici e di adeguamento degli edifici scolastici esistenti.



TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE

Considerato il ruolo fondamentale che i siti appartenenti alla Rete Natura 2000 (aree SIC, ZPS, ZSC) e le aree protette regionali e nazionali rivestono in termini di presidio a salvaguardia della biodiversità, per tali Siti si applica il criterio escludente.

Per gli impianti nuovi o modifiche di impianti esistenti da localizzarsi all'esterno di Siti della Rete Natura 2000, si fa rimando al rispetto delle Linee Guida per l'espletamento della Vinca.

Per gli impianti nuovi o modifiche di impianti esistenti da localizzarsi in aree che pur non ricadenti all'interno di Siti della Rete Natura 2000 sono interessate dalla presenza di habitat, si applica il criterio penalizzante.

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, PAESAGGISTICO E CULTURALE (D.Lgs n. 42/2004 ss.mm.ii.- PPTR/Puglia vigente)

Una gestione del processo di raccolta e trattamento dei rifiuti capace di garantire la tutela e valorizzazione dei beni storici, culturali e paesaggistici rappresenta uno dei principali obiettivi che il presente strumento di pianificazione si propone di raggiungere.

Il Piano considera non possibile (condizione "escludente") la realizzazione di nuovi impianti nelle aree interessate dalla presenza di beni paesaggistici (art. 134 del DLgs n. 42/2004 ss.mm.ii.) e/o di un significativo insieme degli ulteriori contesti paesaggistici (art. 143, comma 1, lett. e) del DLgs n. 42/2004 ss.mm.ii.), per come individuati dal vigente strumento di pianificazione paesaggistica regionale (PPTR approvato con DGR n. 176 del 16 febbraio 2015).

La non idoneità è stata determinata, in questo caso, sulla scorta della ammissibilità di tali impianti ai dettami del Codice Urbani e delle Norme tecniche di Attuazione del PPTR.

Ferma restando la facoltà dei soggetti interessati di attivare procedimenti volti all'ottenimento della autorizzazione paesaggistica (art. 146 del DLgs n. 42/2004 ss.mm.ii. – art. 90 delle N.T.A. del P.P.T.R.) o dell'accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 91 delle N.T.A. del P.P.T.R. ai sensi dello art. 143, comma 4 del DLgs n. 42/2004 ss.mm.ii.), l'individuazione delle suddette aree come *non idonee* all'insediamento di impianti per la gestione e il trattamento dei rifiuti esprime una oggettiva non compatibilità delle stesse con gli impianti suddetti.

In ogni caso, gli esiti delle istruttorie relative alle istanze di autorizzazione paesaggistica o di accertamento di compatibilità paesaggistica dovranno riportare, per ogni area individuata come non idonea, la descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione paesaggistica/ambientale fissati dalla normativa vigente.

Inoltre, le istruttorie dovranno valutare la compatibilità dell'intervento proposto con gli strumenti urbanistici generali vigenti, ove questi siano stati adeguati al PPTR, anche con riferimento alle perimetrazioni delle aree da tutelare

conseguenti da tale adeguamento ed eventualmente inclusive di eccezioni discendenti dalla considerazione dello stato reale dei luoghi.

Il vigente Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia, inoltre, prevede, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. e) del predetto decreto legislativo, *"specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione"* necessarie per garantire la conservazione, riqualificazione e valorizzazione di ulteriori contesti paesaggistici (UCP) che, seppur diversi da quelli elencati all'art. 134 del DLgs n. 42/2004, sono comunque meritevoli di tutela poiché concorrenti alla "costruzione" del paesaggio inteso come *"il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni"*.

Gli UCP individuati e disciplinati dal PPTR/P sono quelli elencati all'art. 38, comma 3 delle NTA del PPTR/P stesso.

Come è possibile evincere dalla tabella in allegato, quasi tutti gli UCP sono stati esclusi dalla possibilità di potervi insediare attività legate alla gestione e al trattamento dei rifiuti; in alcuni casi quali, per esempio, grotte, geositi o sorgenti, per garantire una maggiore salvaguardia del luogo, sono state escluse anche le fasce di salvaguardia previste dal PPTR e relative ai singoli UCP. Per le *Aree di rispetto dei boschi* la profondità della fascia di salvaguardia varia in funzione dell'estensione delle aree boscate e delle aree oggetto di interventi di forestazione da un minimo di 20 m a un massimo di 100 m.

L'insediamento di impianti per il trattamento dei rifiuti in aree interessate dalla presenza di ulteriori contesti paesaggistici aventi dimensioni estese, diffuse come nel caso, per esempio, dei *paesaggi rurali*, delle *strade panoramiche* o delle *aree soggette a vincolo idrogeologico* ai sensi del Reg. Decr. n. 3267/1923 *"Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani"*, ferme restando le misure di salvaguardia e utilizzazione fissate dal PPTR/P, deve essere verificato nello specifico in funzione del rispetto degli indirizzi, delle direttive e degli obiettivi strategici stabiliti dal Piano paesaggistico vigente.

Negli ambiti nei quali è possibile realizzare o modificare un impianto, il progetto dovrà sempre compiutamente descrivere l'intervento proposto anche dal punto di vista formale, architettonico e di inserimento affinché, in sede di autorizzazione, possa essere adeguatamente valutata la compatibilità della struttura che si intende realizzare con il contesto preesistente.

ASPETTI URBANISTICO – TERRITORIALI - FUNZIONALI

L'art. 196 *"Competenze delle Regioni"*, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. recita *"Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche"*.

Si tratta di una indicazione preferenziale, astratta e non vincolante, con la quale il Codice dell'ambiente ha sottolineato la natura industriale dei suddetti impianti (fonderie, vetrerie, industrie per la lavorazione di materie plastiche, etc.) che, coerentemente con la pianificazione urbanistica locale, troverebbero adeguata collocazione nelle zone destinate alle attività produttive e/o industriali del territorio comunale. Ai fini dell'individuazione delle predette aree si è fatto riferimento alla cartografia raggiungibile al seguente indirizzo <https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/clc2018> e riferibile al CORINE Land Cover, anno 2018.

Nel 2012, la Regione Puglia, ha approvato la Legge Regionale 24 luglio 2012 n. 21 che prevede l'effettuazione di una Valutazione del Danno Sanitario (VDS) per gli stabilimenti industriali soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale nelle aree di Brindisi e Taranto. I criteri metodologici ed applicativi sono stati formalizzati con il Regolamento Regionale n. 24 del 3 ottobre 2012; il richiamato Regolamento recita inoltre che *"L'ambito territoriale di applicazione del presente regolamento sarà aggiornato al fine di tener conto delle eventuali variazioni avvenute che potranno intervenire"*. Il presente strumento di pianificazione introduce il criterio penalizzante per la realizzazione/modifica di impianti di trattamento rifiuti in aree in cui la Valutazione del Danno Sanitario abbia individuato obiettivi di riduzione delle emissioni nelle diverse matrici ambientali.

Aree residenziali: in fase di valutazione dell'istanza di autorizzazione del singolo impianto si procederà con la verifica, di competenza comunale, della conformità urbanistica con gli strumenti di pianificazione generale, esecutiva e di dettaglio.

PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Sono escluse le porzioni di territorio comunale individuate come fasce di rispetto e sicurezza, quelle necessarie all'eventuale ampliamento delle infrastrutture esistenti o quelle destinate alle infrastrutture previste dallo strumento di pianificazione generale.

Siti contaminati e aree da bonificare di cui al Titolo V, Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.

Sono individuate come aree con caratteristiche **escludenti** rispetto ad ipotesi localizzative di nuovi impianti, di ampliamento e/o modifiche di quelli esistenti, le seguenti:

- a) siti potenzialmente contaminati, tranne i casi per i quali il proponente, pur se non responsabile, provvede ad attuare le procedure e le attività di caratterizzazione ambientale, nonché ogni adempimento successivo e/o necessario;
- b) siti contaminati, tranne i casi per i quali il proponente, pur se non responsabile, provvede ad attuare le procedure e gli interventi di bonifica/messa in sicurezza e ogni adempimento successivo e/o necessario;
- c) aree, siti potenzialmente contaminati, ovvero contaminati, ricadenti nelle aree definite *Siti di Interesse Nazionale* (SIN), di cui all'art. 252 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., tranne i casi per i quali il proponente, pur se non responsabile, provvede ad attuare le procedure e gli interventi di cui al Titolo V Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. e tranne i siti, già caratterizzati, le cui aree sono state restituite agli usi legittimi.

Per le aree di cui alla lettera a), alla lettera b) e lettera c), si deve far riferimento alle definizioni di cui al comma 1, art. 240 lettera d) e lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.; in particolare:

"lettera d) sito potenzialmente contaminato: un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);"

"lettera e) sito contaminato: un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati;"

Deve inoltre tenersi presente la definizione di cui alla lettera a), comma 1, art. 240 del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.:

"lettera a) sito: l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti;"

Resta inoltre da chiarire che il sito è quella porzione di territorio/area, come definita al punto precedente, sottoposto alle procedure di cui al Titolo V Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., il cui perimetro è definito/approvato nell'ambito delle stesse. Se un'area (suolo) è sottesa da un acquifero contaminato, fermo restando le disposizioni del Titolo V Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., l'utilizzo dell'area è consentito previa verifica del rischio sanitario associato alla contaminazione presente nelle acque di falda a cui sono esposti i fruitori/utilizzatori dell'area.

TUTELA DELLA POPOLAZIONE

Al fine di garantire la salute della popolazione residente in una determinata area è importante individuare l'ubicazione idonea dei nuovi impianti anche in funzione della distanza degli stessi dai centri abitati (come definiti dall'art. n. 3, comma 5 del D. Lgs. n. 360/1993 "Nuovo codice della strada") e dalle case sparse nell'agro, purché stabilmente abitate, oltre che da siti particolarmente sensibili quali scuole, asili, ospedali, case di riposo, grandi luoghi di aggregazione, etc..

Fermo restando che i criteri urbanistici-territoriali evidenziati sopra già consentono di escludere sia le aree residenziali connotate da tessuto urbano denso e compatto sia quelle rade e nucleiformi, finendo per determinare già di loro una forma ampia di tutela della popolazione, e con deliberazione di Giunta regionale saranno definite le distanze minime di tutela dai centri abitati e dai siti particolarmente sensibili (strutture scolastiche, asili, ospedali, case di riposo, grandi luoghi di aggregazione, ecc.) occorre fare ulteriori approfondimenti di seguito sviluppati.

PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

- qualità dell'aria:

sotto questo profilo si è inteso evidenziare come critiche, rispetto a ipotesi di insediamento di impianti di trattamento rifiuti o modifiche di impianti esistenti, le aree in cui sono stati registrati superamenti da inquinanti normati dal D. Lgs. n. 155/2010 smi e per le quali siano stati adottati i conseguenti Piani di risanamento (ex artt. 9, 10, 13 del decreto) che prevedono uno specifico divieto ai fini del raggiungimento dei valori limite previsti dalla norma.

Altresì la Regione Puglia, con Legge Regionale n. 52 del 30.11.2019, all'art. 31 "Piano regionale per la qualità dell'aria", ha stabilito che *"Il Piano regionale per la qualità dell'aria (PRQA) è lo strumento con il quale la Regione Puglia persegue una strategia regionale integrata ai fini della tutela della qualità dell'aria nonché ai fini della riduzione delle emissioni dei gas climalteranti."* Il presente strumento di pianificazione introduce un criterio escludente per l'insediamento di nuovi/modifiche di impianti di trattamento rifiuti in aree espressamente indicate nel predetto strumento di pianificazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento atmosferico.

- tutela dalle molestie olfattive:

La legge regionale 16 luglio 2018, n. 32 *"Disciplina in materia di emissioni odorigene"*, pubblicata sul BURP n. 96 suppl. del 19 luglio 2018, punta alla tutela dei ricettori sensibili a fronte degli impatti ambientali provocati dagli impianti ricadenti nel campo di applicazione dell'art. 1 della medesima legge regionale, con riferimento alla tutela dalle molestie olfattive opera la seguente classificazione di ricettori sensibili:

Classe di sensibilità del ricettore	Descrizione della classe di sensibilità del recettore sensibile
1	Aree a prevalente destinazione d'uso residenziale e con indice di fabbricabilità territoriale superiore a 1,5 mc/mq
2	Edifici a destinazione d'uso collettivo continuativo e ad alta concentrazione di persone, esclusi gli usi commerciale e terziario (es. ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole, università, etc.)
3	Aree a prevalente destinazione residenziale e con indice di fabbricabilità territoriale inferiore a 1,5 mc/mq
4	Edifici o spazi aperti a destinazione d'uso collettivo continuativo commerciale, terziario o turistico (es. mercati stabili, centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, monumenti)
5	Edifici o spazi aperti a destinazione d'uso collettivo non continuativo (es. luoghi di pubblico spettacolo, luoghi destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, luoghi destinati a fiere, mercatini o altri eventi periodici, cimiteri)
6	Aree a prevalente destinazione d'uso industriale, artigianale, agricola, zootecnica
7	Aree con manufatti o strutture in cui non è prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone (es. terreni agricoli, zone non abitate)
8	Aree turistiche a prevalente destinazione d'uso residenziale con indice di fabbricabilità territoriale tra lo 0,5 e 1,5 mc/mq ricadenti o contigue a territori di pregio naturalistico dichiarati tali e protetti congiuntamente da leggi nazionali e sovranazionali

I valori di accettabilità dell'impatto olfattivo, come da riscontro da curve iso-odore ricavabili da studio previsionale olfattivo posto in capo al proponente e sottoposto alla validazione delle autorità competenti, che devono essere rispettati presso i ricettori sensibili sono fissati in funzione delle classi di sensibilità dei ricettori definite come segue:

Classe di sensibilità del ricettore	Valore di accettabilità dell'impatto olfattivo presso il recettore sensibile
1	1 ou _E /m ³
2	1 ou _E /m ³
3	2 ou _E /m ³
4	2 ou _E /m ³

PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

5	3 ou _E /m ³
6	4 ou _E /m ³
7	5 ou _E /m ³
8	1 ou _E /m ³

- **tutela dall'inquinamento dalle risorse idriche impiegate per scopi idropotabili, scopi irrigui in agricoltura:** si veda quanto argomentato sopra al paragrafo "TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE";

- **tutela dall'inquinamento acustico:** con riferimento alle classi acustiche di cui al DPCM del 14/11/1997:

CLASSE I	aree particolarmente protette; rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II	aree destinate ad uso prevalentemente residenziale : rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.
CLASSE III	aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
CLASSE IV	aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V	aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI	aree esclusivamente industriali rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Sono definite "penalizzanti" per ulteriori insediamenti (nuovi impianti, ampliamenti e modifiche) le aree diverse da quelle indicate alla Classe IV, V o VI, in ragione della maggior tutela acustica instaurata *ex lege* a vantaggio di aree caratterizzate da insediamenti prevalentemente residenziali o commerciali. Rientrano nel criterio "penalizzante" anche le aree ricomprese in piani di risanamento ex art. 7 della Legge n. 447/95, come eventualmente adeguati ai piani regionali triennali di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico di cui all'art. 4, c.2, nonché quelle ricomprese nei piani di azione di cui al D.Lgs n. 194/2005 (art. 4, c.5) comprendenti gli interventi pianificati dalle autorità competenti per i successivi cinque anni, comprese le misure volte alla conservazione delle aree silenziose (Alleg. 5, 1.i).

- **radiazioni non ionizzanti**

tutela dall'inquinamento elettromagnetico:

PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

- Legge Regionale 8.03.2002, n. 5: *Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza fra 0 hz e 300 Ghz* (B.U. Regione Puglia n. 32 dell'11 marzo 2002). Testo coordinato alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 307 del 7 ottobre 2003;
- Regolamento Regionale n. 12 del 03.05.07: *Regolamento regionale per la tutela dei soggetti sensibili ai danni che possono derivare dall'esposizione ai campi elettromagnetici*.

Non si individuano criteri localizzativi particolari rispetto a questo tematismo.

In caso di realizzazione di elettrodotti ad alta tensione per l'allacciamento degli impianti alla Rete Nazionale di Trasmissione (RNT), le autorità competenti al rilascio del titolo autorizzativo avranno cura di valutare tutti i possibili impatti in termini di campo elettromagnetico prodotto, a carico degli addetti e dei ricettori sensibili, anche ai fini di una valutazione delle varie alternative localizzative e di tracciato.

- **radiazioni ionizzanti**

radioattività ambientale:

Non si individuano criteri particolari in questa sede in relazione a questo tematismo, tuttavia sono da sottoporre ad attenzione situazioni sito-specifiche, ivi comprese quelle dovute ad inquinamento da NORM nei pressi di aree industriali. Con NORM, acronimo inglese di *Naturally Occurring Radioactive Materials*, si indicano i materiali generalmente non considerati radioattivi ma che contengono radionuclidi naturali in concentrazioni superiori alla media della crosta terrestre. I NORM costituiscono la materia prima, il prodotto o il residuo della lavorazione in numerose attività industriali nelle quali il rischio radiologico è generalmente incidentale in relazione al processo ma non elevato.

tutela dal rischio da esposizione al radon:

La Regione Puglia ha disciplinato il tema del rischio derivante dall'esposizione alle concentrazioni di gas radon con Legge Regionale del 3 Novembre 2016 n. 30 modificata dall'art. 25 della L.R. 9 Agosto 2017 n. 36.

La Regione Puglia con questa norma intende assicurare il più alto livello di protezione e tutela della salute pubblica dai rischi negli edifici residenziali e non residenziali.

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva il Piano regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all'esposizione al gas radon in ambiente confinato in coerenza con il Piano nazionale radon del Ministero della salute (PNR).

Il Piano regionale (PRR), in particolare, curerà l'aggiornamento (o l'individuazione) delle aree a rischio nonché i limiti di concentrazione massima del gas radon per le diverse tipologie e destinazioni degli immobili, le prescrizioni costruttive e gli accorgimenti tecnici da osservare nelle nuove edificazioni (con particolare attenzione alle aree a rischio), la definizione di un sistema di informazione della popolazione dei rischi connessi all'esposizione al radon, il procedimento di monitoraggio periodico e anche differenziato per destinazioni urbanistiche a maggiore rischio.

Entro un anno dall'approvazione del Piano, anche per stralcio, i Comuni, la Città metropolitana, le Province e la Regione adeguano i propri strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale integrando/adeguando le relative norme tecniche difforni.

Nei successivi aggiornamenti del presente Piano si dovrà, pertanto, tener conto di eventuali strumenti o domini di azione messi in campo dal PRR, allorquando approvato;

- **inquinamento luminoso:**

- Legge Regionale 23 novembre 2005, n.15: *Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico*;
- Regolamento Regionale 22 agosto 2006, n. 13: *Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico*.

Qualora gli impianti introducano nuove fonti di illuminazione sottoposte alla disciplina dell'inquinamento luminoso gli stessi sono soggetti ai criteri di cui alla normativa regionale, in particolare devono conformarsi alla disciplina di eventuali misure di risanamento ambientale, di cui all'art. 11.3, lett. c) della Legge regionale n. 15/2005, se ricadenti nel campo di applicazione di eventuali piani, di competenza comunale, per l'illuminazione a basso impatto ambientale e per il risparmio energetico.

CRITERI LOCALIZZATIVI: TABELLE DI SINTESI

La restituzione in forma sinottico-tabellare dei criteri localizzativi per gli impianti di gestione e trattamento dei rifiuti è riportata nelle tabelle seguenti. Al fine di verificare l'idoneità localizzativa di un nuovo impianto o di una modifica di un impianto esistente restano comunque ferme le disposizioni prevalenti previste dalle normative di settore nonché le eventuali valutazioni dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

Gli stessi criteri trovano applicazione per impianti di trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento.

Ove alcuni dei sottostanti criteri risultino in contrasto con le specifiche norme di settore o il loro aggiornamento prevalgono queste ultime.

PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Impianti per il trattamento, il recupero e lo smaltimento di rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento

(E = Escludente, Pe = Penalizzante)

Aspetto considerato	Fattore ambientale	Riferimento normativo	Operazioni D1- D5 (per le discariche restano comunque ferme le previsioni del D.lgs. 36/2003 e smi)	Operazione R3 - D8- D9	Operazione R1- D10	Altre operazioni di smaltimento e recupero
USO DEL SUOLO	Aree percorse da incendio boschivo (per 10 anni dalla data dell'incendio)	L.. 353/2000 e LR 18/2000 e ss.mm.ii.	E	E	E	E
	Aree di pregio agricolo: zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (Ce) 1151/2012 e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento 2018/848/UE	D.Lgs. 36/2003 e smi All1- Par.2- D.Lgs. 228/2001	Pe	Pe	E	Pe
CARATTERI FISICI DEL TERRITORIO	Presenza di falda:	D.Lgs. 36/2003 e smi- All1. par. 2.4.2.	E	-	-	-
	- in acquifero non confinato, se la distanza minima tra la quota di massima escursione della falda e la barriera di confinamento è < 2 m					
	- in acquifero confinato se la distanza del tetto dell'acquifero e la barriera di confinamento è < 1,5 m					
	Barriera geologica (o barriera geologica completata artificialmente) non rispondente ai requisiti minimi di permeabilità e spessore di cui al D.Lgs. 36/2003 e sm	D.Lgs. 36/2003 e smi - All1. par. 2.4.2.	E	-	-	-
	Faglie attive e aree interessate da attività vulcanica Doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale (ingressi di grotte naturali, orli di depressioni carsiche, voragini inghiottitoi, pozzi di crollo, lame, gravine, polje, canyon carsici,...) (Carta idrogeomorfologica della Puglia) Aree dove sono in atto processi geomorfologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali (aree soggette a fenomeni di instabilità) Aree soggette ad attività di tipo idrotermale Aree esondabili, instabili e alluvionabili, come individuate negli strumenti di pianificazione territoriali (deve essere	D.Lgs.36/2003 e smi - All. 1	E	E	E	E

PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Aspetto considerato	Fattore ambientale	Riferimento normativo	Operazioni D1- D5 (per le discariche restano comunque ferme le previsioni del D.lgs. 36/2003 e smi)	Operazione R3 - D8- D9	Operazione R1- D10	Altre operazioni di smaltimento e recupero
	presa come riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 200 anni)					
	Altimetrie > 600 mslm		E	E	E	E
PROTEZIONE RISORSE IDRICHE	Aree di salvaguardia acque destinate al consumo umano: zona di tutela assoluta	art. 94 del D Lgs 152/2006	E	E	E	E
	Aree di salvaguardia acque destinate al consumo umano: zona di rispetto	Art. 20 comma 2 NTA del PTA 2015-2021	E	E	E	E
	Zone di Protezione Speciale Idrogeologica (ZPSI): Zona A	PTA	E	Pe	Pe	Pe
	Zone di Protezione Speciale Idrogeologica (ZPSI): Zona B	PTA	E (nuove discariche per rifiuti solidi urbani non inserite nella presente pianificazione regionale)	Pe	Pe	Pe
	Zone sensibili e vulnerabili a nitrati	PTA	Pe	Pe	Pe	Pe
		DGR n. 363 del 7/03/2013				
		DGR n. 1408 del 6/09/2016				
		DGR n. 147 del 07/02/2017				
	Aree vulnerabili contaminazione salina: <i>acquiferi</i>	PTA	Pe	-	-	-
	Misure tutela quali-quantitativa: <i>aree adiacenti 2 acquiferi</i>	PTA	Pe	-	-	-
	Misure di tutela quantitativa: <i>aree del Tavoliere</i>	PTA	Pe	-	-	-
	Tracciato del Canale Principale dell'AQP da Lamagenzana alle aree finitime l'abitato di Altamura:	PTA				
	a) territorio non urbanizzato nel raggio di 100 m a destra e a sinistra del canale		E	E	E	E
	b) tracciato del Canale Principale dell'AQP da Lamagenzana alle aree finitime l'abitato di Altamura tra 100 e 500 (previsto parere vincolante della struttura regionale competente)		Pe	Pe	Pe	Pe

PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Aspetto considerato	Fattore ambientale	Riferimento normativo	Operazioni D1- D5 (per le discariche restano comunque ferme le previsioni del D.lgs. 36/2003 e smi)	Operazione R3 - D8- D9	Operazione R1- D10	Altre operazioni di smaltimento e recupero
	Fasce di rispetto corsi d'acqua e dei canali di propr. demaniale	RD 523/1904 art .96 Art. 58 NTA del PTA 2015-2021	E	E	E	E
DIFESA DAL RISCHIO GEOLOGICO IDROGEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO E SISMICO	Aree a pericolosità idraulica AP (oppure aree analoghe così come disciplinate dagli altri PAI nel cui ambito di applicazione ricade il territorio regionale pugliese)	PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia, approvato con delibera del Comitato istituzionale n. 39 del 30/11/2005, e s.m.i.;	E	E	E	E
	Aree a pericolosità idraulica MP e BP (oppure aree analoghe così come disciplinate dagli altri PAI nel cui ambito di applicazione ricade il territorio regionale pugliese) a condizione che venga garantita la preventiva o contestuale realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica per eventi con tempo di ritorno di 200 anni, previo parere favorevole dell'autorità idraulica competente e dell'Autorità di Bacino	PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia, approvato con delibera del Comitato istituzionale n. 39 del 30/11/2005, e s.m.i.;	E	Pe	Pe	Pe
	Aree a pericolosità geomorfologica PG3 (oppure aree analoghe così come disciplinate dagli altri PAI nel cui ambito di applicazione ricade il territorio regionale pugliese)	PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia, approvato con delibera del Comitato istituzionale n. 39 del 30/11/2005, e s.m.i.;	E	E	E	E
	Aree a pericolosità geomorfologica PG2 (oppure aree analoghe così come disciplinate dagli altri PAI nel cui ambito di applicazione ricade il territorio regionale pugliese) a condizione che venga dimostrata da uno studio geologico e geotecnico la compatibilità dell'intervento con le condizioni di pericolosità dell'area, soggetti a parere vincolante da parte dell'Autorità di Bacino	PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia, approvato con delibera del Comitato istituzionale n. 39 del 30/11/2005, e s.m.i.;	Pe	Pe	Pe	Pe
	Aree a pericolosità geomorfologica PG1 (oppure aree analoghe così come disciplinate dagli altri PAI nel cui ambito di applicazione ricade il territorio regionale pugliese) con redazione di uno studio di compatibilità geologica e geotecnica	PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia, approvato con delibera del Comitato istituzionale n. 39 del 30/11/2005, e s.m.i.;	Pe	Pe	Pe	Pe

PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Aspetto considerato	Fattore ambientale	Riferimento normativo	Operazioni D1- D5 (per le discariche restano comunque ferme le previsioni del D.lgs. 36/2003 e smi)	Operazione R3 - D8- D9	Operazione R1- D10	Altre operazioni di smaltimento e recupero
	Reticoli idrografici, Alvei fluviale in modellamento attivo, aree golenali come individuate dal PAI ovvero fino a 75 m a sin e destra (ove arealmente non individuate nella cartografia in allegato al PAI)	art. 6 NTA del PAI	E	E	E	E
	Fasce di pertinenza fluviale, come individuate dal PAI ovvero fino a 75 oltre le aree golenali (ove arealmente non individuate nella cartografia in allegato al PAI) a condizione che venga preventivamente verificata la sussistenza delle condizioni di sicurezza idraulica sulla base di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica subordinato al parere favorevole dell'Autorità di Bacino	art. 10 NTA del PAI	Pe	Pe	Pe	Pe
	Aree a pericolosità idraulica alta (P.I.3)	PAI del Bacino interregionale dei Fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore, e s.m.i.	E	E	E	E
	Aree a pericolosità idraulica moderata (P.I.2) previa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente	PAI del Bacino interregionale dei Fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore, e s.m.i.	Pe	Pe	Pe	Pe
	Aree classificate a pericolosità da frana estremamente elevata (PF3) ed elevata (PF2a)	PAI del Bacino interregionale dei Fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore, e s.m.i.	E	E	E	E
	Aree a rischio idrogeologico molto elevato e a pericolosità molto elevata (R4), oppure elevati (R3)	PAI Basilicata, adottato con Delibera n.1 del 14 febbraio 2017	E	E	E	E
	Aree a rischio idrogeologico medio e a pericolosità media (R2), oppure moderati (R1)	PAI Basilicata, adottato con Delibera n.1 del 14 febbraio 2017	Pe	Pe	Pe	Pe
	Alvei e fasce di pertinenza dei corsi d'acqua	PAI Basilicata, adottato con Delibera n.1 del 14 febbraio 2017; artt. 6 e 7 NTA	E	E	E	E
	Alveo attuale, comprensivo dell'alveo attivo, e fascia contermini di ampiezza pari a 10 m	PAI Basilicata, adottato con Delibera n.1 del 14 febbraio 2017; art.10, comma 5 NTA	E	E	E	E
	Aree a rischio idrogeologico	vincoli da mappa vincolo idrogeologici ex RD 3267/1923; RR 9/2015	E	Pe	Pe	Pe
	Aree classificate in zona sismica 1:	D Lgs 36/2003 e smi All1 par 2, DPR n. 380/2001, art. 93	E	Pe	Pe	Pe

PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Aspetto considerato	Fattore ambientale	Riferimento normativo	Operazioni D1- D5 (per le discariche restano comunque ferme le previsioni del D.lgs. 36/2003 e smi)	Operazione R3 - D8- D9	Operazione R1- D10	Altre operazioni di smaltimento e recupero
	Aree classificate in zona sismica 2	D Lgs 36/2003 e smi All1 par 2, DPR n. 380/2001, art. 93	Pe	Pe	Pe	Pe
TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE	Aree naturali protette per effetto di procedimenti istitutivi nazionali e regionali (parchi, riserve, etc)	L. 394/91 – L.R. 19/97, atti istitutivi (leggi e regolamenti)	E	E	E	E
	Rete Natura 2000 (SIC, ZPS, ZSC)	DLgs n.36/2003 e smi (disc), RR n. 28/2008 (ZPS - ZSC), RR n. 6/2016 (SIC - Misura di conservazione trasversale 14), Piani di gestione dei singoli siti	E	E	E	E
	Rete Ecologica conservazione della Biodiversità (REB)	art. 30 delle NTA PPTR, allegato 9 ed elaborato 4.2.1,2 del PPTR	E	E	E	E
	Rete Ecologica Polifunzionale (al netto della REB)	art. 30 delle NTA PPTR; elaborato 4.2.1.2 del PPTR/P	Pe	Pe	Pe	Pe
	Zone umide	DPR 448/76 e DPR 184/87 (recepimento convenzione Ramsar); elenchi zone	E	E	E	E
	Aree interessate dalla presenza di habitat non incluse in siti della Rete Natura 2000	DGR della Regione Puglia n. 218/2020	Pe	Pe	Pe	Pe
TUTELA DEI BENI AMBIENTALI, PAESAGGISTICI E CULTURALI	Ulteriori contesti individuati dal PPTR/P					
	UCP - Versanti	Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR 176/2015: art 53 NTA	E	E	E	E
	UCP - Lame e gravine	art. 54 NTA	E	E	E	E
	UCP - Doline	artt 51, 52, 56 NTA	E	E	E	E
	UCP - Grotte (100m)	art. 55 NTA	E	E	E	E
	UCP - Geositi (100m)	art. 56 NTA	E	E	E	E
	UCP - Inghiottitoi (50m)	art. 56 NTA	E	E	E	E
	UCP - Cordoni dunari	art. 56 NTA	E	E	E	E
	UCP - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (100m)	art. 47 NTA	E	E	E	E
	UCP - Sorgenti (25m)	art. 48 NTA	E	E	E	E

PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Aspetto considerato	Fattore ambientale	Riferimento normativo	Operazioni D1- D5 (per le discariche restano comunque ferme le previsioni del D.lgs. 36/2003 e smi)	Operazione R3 - D8- D9	Operazione R1- D10	Altre operazioni di smaltimento e recupero
	UCP- Aree soggette a vincolo idrogeologico	RD n. 3267 del 1923 - DGR 3/3/2015- RR 9/2015	E	Pe	Pe	Pe
	UCP - Aree umide	art. 65 NTA	E	E	E	E
	UCP - Prati e pascoli naturali	art. 66 NTA	E	E	E	E
	UCP - Formazioni arbustive in evoluzione naturale	art. 66 NTA	E	E	E	E
	UCP - Aree di rispetto dei boschi (come definite dall'art. 59 c.4 delle NTA)	art. 63 NTA	E	E	E	E
	UCP - Siti di rilevanza naturalistica	art. 73 NTA	E	E	E	E
	UCP - Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali	art. 72 NTA PPTR	E	E	E	E
	UCP - Città Consolidata		E	E	E	E
	UCP - Testimonianze della Stratificazione Insediativa	art. 81 NTA PPTR	E	E	E	E
	UCP - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (100 m - 30m)	art. 82 NTA PPTR	E	E	E	E
	UCP - Paesaggi rurali	art. 83 NTA PPTR	Pe	Pe	Pe	Pe
	UCP - Strade a valenza paesaggistica	art. 81 NTA PPTR	E	E	E	E
	UCP - Strade panoramiche	art. 81NTA PPTR	E	E	E	E
	UCP - Luoghi panoramici	art. 81NTA PPTR	E	E	E	E
	UCP - Coni visuali	art. 81NTA PPTR	E	E	E	E
	Ulivi monumentali	L.R. 14/2007 - DGR 1044/2012 (ULIVI MONUMENTALI)	Pe	Pe	Pe	Pe
	Beni paesaggistici (art.142 D.Lgs. 42/04 comma1):					
	Territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia (vedere CTR Puglia), anche per i terreni elevati sul mare (1)	D.Lgs 42/2004, art. 142, lett. a	E	E	E	E
		PPTR, art. 45 NTA				
	Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (1)	D.Lgs 42/2004, art. 142, lett. b	E	E	E	E
		PPTR, art. 45 NTA				

PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Aspetto considerato	Fattore ambientale	Riferimento normativo	Operazioni D1- D5 (per le discariche restano comunque ferme le previsioni del D.lgs. 36/2003 e smi)	Operazione R3 - D8- D9	Operazione R1- D10	Altre operazioni di smaltimento e recupero
	Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (1)	D.Lgs 42/2004, art. 142, lett. c	E	E	E	E
		PPTR, art. 46 NTA				
	Parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi	D.Lgs 42/2004, art. 142, lett. f	E	E	E	E
		PPTR, art. 71 NTA				
	Territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento	D.Lgs 42/2004, art. 142, lett. g	E	E	E	E
		PPTR, art. 62 NTA				
	Zone gravate da usi civici	D.Lgs 42/2004, art. 142, lett. h	E	E	E	E
		PPTR, art. 77 NTA				
	Zone umide Ramsar e aree umide di interesse regionale	D.Lgs 42/2004, art. 142, lett. i	E	E	E	E
		PPTR, art. 64 NTA				
	Zone di interesse archeologico	D.Lgs 42/2004, art. 142, lett. m	E	E	E	E
		PPTR, art. 80 NTA				
	[1] In sede di redazione di Piano Provinciale o di rilascio dell’Autorizzazione la distanza da tali beni potrà essere incrementata in funzione dell’impatto paesaggistico del manufatto					
	Beni paesaggistici d’insieme (art.136 comma 1 D.Lgs 42/2004):					
	- i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;	D.Lgs 42/2004	E	E	E	E
	- le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.		E	E	E	E
	- le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;		E	E	E	E
	- le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;		E	E	E	E
	Beni culturali ex artt. 10, 11, 12 del DLgs n. 42/2004 e	DLgs n. 36/2003 e smi, DLgs n. 42/2004 -	E	E	E	E

PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Aspetto considerato	Fattore ambientale	Riferimento normativo	Operazioni D1- D5 (per le discariche restano comunque ferme le previsioni del D.lgs. 36/2003 e smi)	Operazione R3 - D8- D9	Operazione R1- D10	Altre operazioni di smaltimento e recupero
	relative zone di rispetto	Parte seconda.				
ASPETTI URBANISTICO - TERRITORIALI - FUNZIONALI	Destinazione urbanistica: ambiti a destinazione residenziale (Zone A - B - C)	strumentazione urbanistica vigente	E	E	E	E
	Destinazione urbanistica: ambiti a destinazione agricola E	strumentazione urbanistica vigente	Pe	Pe	Pe	Pe
	Aree caratterizzate da tessuto urbano discontinuo, principalmente residenziale	Carta tecnica regionale con uso del suolo declinato secondo legenda <i>Corine Land Cover</i>	E	E	E	E
		1.1.1. Continuous urban fabric				
		1.1.2: Discontinuous urban fabric	Pe	Pe	Pe	Pe
	Zone e fasce di rispetto (stradale, ferroviaria, aeroportuale, cimiteriale, militare, infrastrutture lineari, energetiche, canali di bonifica, ecc.) per le quali è previsto espresso divieto	strumentazione urbanistica vigente e normativa di settore	E	E	E	E
	Aree per le quali, a seguito della registrazione dell'evidenza del danno sanitario, gli Enti di cui all'art. 2 della LR 21/2012 abbiano definito pertinenti e specifici obiettivi di riduzione	art. 1 bis del DL 3 dicembre 2012, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231	Pe	Pe	Pe	Pe
		L.r. n. 21/2012 e RR n. 24/2012				

PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Aspetto considerato	Fattore ambientale	Riferimento normativo	Operazioni D1- D5 (per le discariche restano comunque ferme le previsioni del D.lgs. 36/2003 e smi)	Operazione R3 - D8- D9	Operazione R1- D10	Altre operazioni di smaltimento e recupero
	Siti potenzialmente contaminati, tranne i casi per i quali il proponente, pur se non responsabile, provvede ad attuare le procedure e le attività di caratterizzazione ambientale, nonché ogni adempimento successivo e/o necessario;	D.lgs. 152/06 e smi, Parte IV	E	E	E	E
	Siti contaminati, tranne i casi per i quali il proponente, pur se non responsabile, provvede ad attuare le procedure e gli interventi di bonifica/messa in sicurezza e ogni adempimento successivo e/o necessario	D.lgs. 152/06 e smi, Parte IV	E	E	E	E
	Aree, siti potenzialmente contaminati, ovvero contaminati, ricadenti nelle aree definite Siti di Interesse Nazionale (SIN), di cui all'art. 252 del D.Lgs. n. 152/2006 smi, tranne i casi per i quali il proponente, pur se non responsabile, provvede ad attuare le procedure e gli interventi di cui al Titolo V Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 smi e tranne i siti, già caratterizzati, le cui aree sono state restituite agli usi legittimi	D.lgs. 152/06 e smi, Parte IV	E	E	E	E
TUTELA DELLA POPOLAZIONE	Qualità dell'aria	Aree per le quali, a seguito di superamento degli inquinanti normati dal D. Lgs.n. 155/2010 e smi, il Piano di cui agli articoli 9, 10 e 13 del medesimo decreto abbia previsto pertinente e specifico <u>divieto</u> .	E	E	E	E
		Aree per le quali il PRQA redatto ai sensi della LR n. 52/2019 abbia previsto uno specifico e pertinente <u>divieto</u>	E	E	E	E
		L.r. n. 32/2018 in materia di emissioni odorigene	Pe	Pe	Pe	Pe

PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Aspetto considerato	Fattore ambientale	Riferimento normativo	Operazioni D1- D5 (per le discariche restano comunque ferme le previsioni del D.lgs. 36/2003 e smi)	Operazione R3 - D8- D9	Operazione R1- D10	Altre operazioni di smaltimento e recupero
	Aree di classe acustica I, II o III ai sensi dell'art.1 comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997.	LR n. 3/2002	Pe	Pe	Pe	Pe
		Dgr 1009/2007 "Decreto Legislativo 19/08/2005, n. 194. Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla Determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Individuazione autorità competente"				
		Dgr 1332/2012: D.Lgs 194/05 in materia di determinazione e gestione del rumore ambientale. Individuazione degli agglomerati urbani da sottoporre a mappatura acustica strategica.				
		Legge n°447 del 26 ottobre 1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"				
		DPCM 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"				
		DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"				
		DPR 142 del 30/3/2004 "Disciplina e regolamentazione del rumore da traffico veicolare"				
		D. Lgs n° 194 del 19 agosto 2005 "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale"				
	Aree ricomprese in piani di risanamento ex art. 7 della Legge 447/95 o piani di azione ex art. 4 D.lgs. n. 194/2005	D lgs n. 42 del 17/2/2017	Pe	Pe	Pe	Pe